

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del 12/01/2021

OGGETTO: Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio e piano esecutivo di gestione (parte contabile) - anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **15:30** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA		Si
Assessore	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Assessore Esterno	ANTONINI SARA	Si	

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, sono state approvate le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;

Richiamato l'art. 163 del D.L.gs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.L.gs n. 118/2011, introdotto dal D.L. gs n. 126/2014 che dispone:

- 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti per ciascuna missione, programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).
- 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Richiamato il decreto legge 104 del 14/08/2020 che:

- all'art. 52 ha abrogato i commi 4 e 6 dell'art. 163 del D.L.gs n.267/2000;
- all'art. 53 ha abrogato il comma 9 bis dell'art. 175 del D.L.gs n.267/2000;

Dato atto che a seguito di quanto disposto dall'art. 52 e 53 del decreto legge 104 del 14/08/2020 " Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali" non si rende necessario trasmettere documenti al tesoriere comunale;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022:

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Visto il TUEL, in particolare l'art. 48 del D.L.gs 267/00;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- 1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di prendere atto che a partire dal 01/01/2021 risulta automaticamente autorizzato per legge l'Esercizio Provvisorio fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021, che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe, così come previsto all'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- 3. Di dare atto che gli stanziamenti dei capitolo PEG relativi all'esercizio 2021 sono riferiti al secondo esercizio del bilancio di previsione 2020/2022 deliberato l'anno precedente e potranno essere impegnate mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun programma;
- 4. Di approvare il PEG relativo all'esercizio 2021, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione

2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 07 del 07/04/2020;

- 5. Di assegnare le risorse finanziarie ai responsabili di settore, individuati dal Sindaco, come da allegato " 01-02-03-04-05-06" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 6. Di dare atto che a seguito di quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del decreto legge 104 del 14/08/2020 non si rende necessario inviare atti al tesoriere comunale;
- 7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4° della Legge 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele